

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA**

(Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____)

INDICE

ART.	OGGETTO
PARTE I – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
1	Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
2	Principi
3	Valore stimato dell'appalto
4	Soglie di riferimento
5	Opere di urbanizzazione a scomputo o in regime di convenzione
6	Obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
7	Obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione
8	Obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze
9	Responsabile unico del procedimento
10	Programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
11	Progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
12	Determinazione a contrarre
13	Requisiti generali e requisiti speciali degli operatori economici
14	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
15	Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
16	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000,00
17	Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie comunitarie
18	Principio di rotazione
	18.1 Applicazione
	18.2 Deroghe all'applicazione del principio di rotazione
	18.3 Casi in cui non si applica il principio di rotazione
19	Indagini di mercato
20	Albo dei Fornitori
21	Lettera di invito e termini per la presentazione delle offerte
22	Commissione giudicatrice
23	Concessioni di lavori, servizi e forniture
24	Stipula del contratto
25	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
PARTE II – ALBO DEI FORNITORI	
26	Istituzione dell'Albo dei Fornitori telematico
27	Oggetto e finalità dell'Albo Fornitori
28	Struttura dell'Albo Fornitori
29	Durata e vigenza dell'Albo Fornitori
30	Pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Albo Fornitori
31	Soggetti ammessi
32	Requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori

33	Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori
34	Procedura per la formazione dell'Albo Fornitori
	34.1 Esame della domanda di iscrizione
	34.2 Esito dell'istruttoria
	34.3 Abilitazione dell'operatore economico nell'Albo Fornitori
35	Durata dell'iscrizione
36	Cancellazione dall'Albo Fornitori
37	Revisione dell'Albo e segnalazione delle variazioni
38	Utilizzo dell'Albo Fornitori
39	Gestione della rotazione
40	Modifiche delle norme del regolamento relative all'Albo Fornitori
PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI	
41	Rinvio dinamico
42	Aggiornamento del regolamento
43	Tutela dei dati personali
44	Entrata in vigore, norme abrogate e pubblicità del regolamento
APPENDICE	
DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE I E II DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)	
1	Soglie di riferimento
2	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
3	Affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00
4	Affidamento di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e le soglie comunitarie e di servizi e forniture di importo compreso tra € 75.000,00 e le soglie comunitarie
5	Fasce di valore economico individuate ai fini dell'applicazione del principio di rotazione
6	Tempi di pubblicazione degli avvisi di indagine di mercato
7	Termini per la presentazione delle offerte a seguito di inoltro di lettera di invito
8	Istituzione ulteriori sezioni dell'Albo dei Fornitori
ALLEGATI	
ALL. A	Elenco delle Categorie SOA incluse nelle Sezioni dell'Albo Fornitori relative ai "Lavori"
ALL. B	Elenco delle Categorie merceologiche incluse nelle Sezioni dell'Albo Fornitori relative ai "Servizi e forniture"
ALL. C	Elenco delle Categorie di servizi incluse nelle Sezioni dell'Albo Fornitori relative a "Servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici"
ALL. D	Elenco delle Categorie merceologiche incluse nelle Sezioni dell'Albo Fornitori relative a "Servizi sociali e servizi specifici di cui all'All. IX del D.Lgs. n. 50/2016"

PARTE I

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria attuate dal Comune di Osimo (di seguito anche “Ente”) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”) ed in conformità alle Linee Guida approvate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Per la definizione di “contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” si rinvia all’art. 3, comma 1, lettere ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice, che così statuiscono:
 - ff) «**contratti sotto soglia**»: contratti pubblici il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore , è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice;
 - ll) «**appalti pubblici di lavori**»: contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - 1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I del Codice;
 - 2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
 - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
 - nn) «**lavori**» di cui all’allegato I del Codice: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
 - pp) «**opera**»: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
 - ss) «**appalti pubblici di servizi**»: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
 - tt) «**appalti pubblici di forniture**»: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui all’art. 36 del Codice, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ovvero in considerazione delle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture da acquisire. Per “procedure ordinarie” si intendono le procedure di cui agli articoli 60 (Procedura aperta) e 61 (Procedura ristretta) del Codice e, qualora ne sussistano i presupposti, le procedure di cui agli articoli 62 (Procedura competitiva con negoziazione), 63 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), 64 (Dialogo competitivo) e 65 (Partenariato per l’innovazione) del Codice.

4. Per l'affidamento di appalti di interesse transfrontaliero certo l'Ente adotta procedure di aggiudicazione adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere. L'Ente verifica se per un appalto vi sia interesse transfrontaliero in conformità ai criteri indicati nelle Linee Guida ANAC n. 4.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica (vedi successivo art. 7), nonché gli obblighi di aggregazione e centralizzazione della committenza di cui all'art. 37 del Codice e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.
6. Il presente regolamento viene pertanto applicato nell'ambito degli spazi di autonomia che la normativa riconosce all'Ente.
7. **Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) è stato stabilito che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, si applicano - in relazione all'aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia e in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del Codice - le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 76/2020. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni transitorie in materia di contratti pubblici sotto soglia di cui al medesimo Decreto Legge. Pertanto, in deroga a quanto diversamente stabilito dalle Parti I e II del presente regolamento, nel suddetto periodo transitorio si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020, secondo quanto indicato nell'Appendice al presente regolamento.**

ART. 2 – PRINCIPI

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al presente regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, nonché la successiva esecuzione delle prestazioni, avviene nel rispetto dei principi enunciati:
 - dall'art. 30, comma 1, del Codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);
 - dall'art. 34 del Codice (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale);
 - dall'art. 42 del Codice (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse);nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come meglio disciplinato al successivo articolo 18 e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice relative alle "clausole sociali", tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali".
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui Codice al presente regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, pertanto, in aderenza:
 - a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal

Codice, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;

- b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

3. Per le procedure disciplinate dal presente regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice e dal D.Lgs. 33/2013.
A tal fine l'Ente deve dotarsi di idonei strumenti informatici che garantiscano la tempestiva pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di tutela della privacy, limitando gli aggravati procedurali a carico degli Uffici tenuti agli adempimenti.
5. L'attività contrattuale dell'Ente si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa ed, in particolare, nel rispetto del D.Lgs. n. 159/2011, del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Osimo, nonché dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti a tal fine.

6. L'appaltatore deve rispettare, nello svolgimento del lavoro, servizio o fornitura, le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 8 del 15/01/2014, per quanto compatibili con l'oggetto dell'appalto. A tal fine, negli atti di incarico o nei relativi contratti devono essere inserite, a cura dei competenti Dirigenti, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, al D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora applicabile), alla Legge n. 241/1990, alle Linee Guida emanate dall'ANAC, ai decreti attuativi del Codice, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile per quanto concerne l'attività contrattuale e la gestione del contratto stesso.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

1. Per poter applicare la disciplina del Codice relativa ai contratti sotto soglia e le disposizioni del presente regolamento e scegliere quindi la procedura di affidamento, deve essere calcolato e formalizzato il valore massimo stimato dell'appalto applicando, a tale scopo, i criteri fissati dall'art. 35 del Codice.
2. Il valore massimo stimato dell'appalto è comprensivo dell'importo dell'appalto (al netto dell'IVA) e di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Devono, pertanto, essere compresi nel valore stimato dell'appalto gli importi delle seguenti opzioni/rinnovi:

Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
Opzioni ex art. 63, c. 3, lett. b) (forniture complementari)	SI
Opzioni ex art. 63, c. 5 (servizi analoghi/complementari)	SI
Clausole contrattuali – art. 106, c. 1, lett. a)	SI (se monetizzabili)
Servizi o forniture supplementari – art. 106, c. 1, lett. b)	NO
Varianti in corso d'opera – art. 106, c. 1, lett. c)	NO
Modifica del contraente originario – art. 106, c. 1, lett. d)	NO
Modifiche non sostanziali – art. 106, c. 1, lett. e)	SI (se monetizzabili)
Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106, c. 2	NO
Proroga tecnica – art. 106, c. 11	SI
Rinnovo espresso (come da Bando-tipo ANAC n. 1/2017)	SI

3. In caso di affidamento di servizi professionali, nel calcolo del valore massimo stimato dell'appalto devono essere inclusi anche gli oneri previdenziali ed assistenziali, che vanno invece esclusi dall'importo a base di gara (cfr. Bando-tipo ANAC n. 3).

4. L'importo posto a base di gara è calcolato al netto dell'IVA e di eventuali opzioni, rinnovi e proroghe. L'importo a base di gara pertanto può non coincidere con il valore stimato dell'appalto.
- 5. Le soglie di importo indicate nel presente regolamento sono sempre riferite al valore massimo stimato dell'appalto e non al solo importo a base di gara.**
6. In ragione del valore massimo stimato dell'appalto deve essere acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. Nessun appalto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive giustificano il frazionamento.
8. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del Codice in materia di lotti funzionali e prestazionali, per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti deve essere motivata nel bando di gara o nella lettera di invito.

ART. 4 – SOGLIE DI RIFERIMENTO

1. In applicazione dell'art. 36 del Codice, gli affidamenti sotto soglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

LAVORI		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 40.000,00	Art. 36, comma 2, lett. a)	Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici). Amministrazione diretta (in alternativa a quanto sopra).
da 40.000,00 a 149.999,99	Art. 36, comma 2, lett. b)	Affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Amministrazione diretta (in alternativa a quanto sopra).
da 150.000,00 a 349.999,99	Art. 36, comma 2, lett. c) Art. 63, comma 6	Procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

		operatori economici.
da 350.000,00 a 999.999,99	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) Art. 63, comma 6	Procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 1.000.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 36, comma 2, lett. d) Art. 60 Art. 35, comma 1, lett. a) <i>(soglia comunitaria per appalti di lavori)</i>	Procedura aperta

SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 40.000,00	Art. 36, comma 2, lett. a)	Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici).
da 40.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 36, comma 2, lett. b) Art. 35, comma 1, lett. c) <i>(soglia comunitaria per appalti di forniture e servizi)</i> Art. 35, comma 1, lett. d) <i>(soglia comunitaria per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice)</i>	Affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 40.000,00	Art. 31, comma 8 Art. 36, comma 2, lett. a)	Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici).
da 40.000,00 a 99.999,99	Art. 157, comma 2, 1° periodo Art. 36, comma 2, lett. b)	Affidamento diretto, previa valutazione/invito di almeno 5 operatori economici, ove

		esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 100.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 157, comma 2, 2° periodo Art. 35, comma 1, lett. c) <i>(soglia comunitaria per appalti di servizi)</i>	Procedure ordinarie

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari sono le seguenti:
 - € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - € 214.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
 - € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice.
3. Le soglie di rilevanza comunitaria sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea che trova diretta applicazione, alla data di entrata in vigore, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
4. **A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'Appendice al presente regolamento.**

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO O IN REGIME DI CONVENZIONE

1. Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici si applicano anche all'aggiudicazione di lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 28, comma 5, L. n. 1150/1942) ovvero che eseguono le relative opere in regime di convenzione.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, non si applicano gli articoli 21, relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113 del Codice. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.
3. L'Amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'Amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'Amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61 del Codice. Oggetto del contratto, previa

acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

4. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui al comma 1, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 36 del Codice (vedi precedente art. 4).
5. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice, nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 35, comma 9, del Codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'art. 16, comma 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui: *“2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora D.Lgs. n. 50/2016).”*.
6. Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (articolo 28-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (articolo 28 Legge 17 agosto 1942 n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi.
7. Quanto disposto dall'articolo 16, comma 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art. 36, comma 4 del Codice si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell'articolo 35, comma 9 del Codice, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. Per l'effetto: se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell'articolo 35, comma 9 del Codice, il privato potrà avvalersi della deroga di cui all'articolo 16, comma 2-bis, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, esclusivamente per le opere funzionali; al contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali. Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell'opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire.
8. Con riferimento ai precedenti commi 6 e 7, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 11, del Codice, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Codice relative agli appalti sopra soglia, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 1.000.000,00 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista (intendendosi per “opera prevista” la totalità delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria addossate al titolare del permesso di costruire).

ART. 6 - OBBLIGO DI UTILIZZO DI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI

1. Al fine di ottemperare all'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti, stabilito dall'art. 40 del Codice, l'Ente si avvale di apposita piattaforma telematica di negoziazione.
2. La "piattaforma telematica di negoziazione" o "piattaforma di e-procurement" è un sistema informatico attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in modalità telematica, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti. L'utilizzo della piattaforma telematica è disciplinato dagli artt. 52 e 58 del Codice e garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell'integrità dei dati, della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di semplificazione e trasparenza delle procedure.
3. Non vi è obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 (al netto di IVA).
4. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, non vi è altresì obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici nelle seguenti ipotesi:
 - a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
 - b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
 - c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
 - d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
 - e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del Codice;
 - f) affidamento di concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del Codice (cfr. art. 52, comma 10 del Codice).

ART. 7 – OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

1. Per l'acquisto di servizi e forniture il Comune di Osimo procede nel rispetto degli obblighi di seguito indicati:

a) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore alla soglia di rilievo comunitario: obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.).

b) Per le categorie merceologiche di beni e servizi, e relative soglie, di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24/04/2014 n. 66 (convertito dalla Legge n. 89/2014) e al D.P.C.M. 11/07/2018: obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione.

Tali categorie merceologiche, al momento dell'approvazione del presente regolamento e per quanto di interesse dell'Ente, sono le seguenti:

Categorie di beni e servizi	Soglie di obbligtorietà (€)
Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Manutenzione strade - servizi e forniture	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Guardiania	40.000,00
Servizio di trasporto scolastico	40.000,00
Vigilanza armata	40.000,00
Guanti (chirurgici e non)	40.000,00

Le categorie merceologiche di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito D.P.C.M..

Nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento.

c) Per le categorie merceologiche di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95 (convertito dalla Legge n. 135/2012): obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro

messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, al momento dell'approvazione del presente regolamento, sono le seguenti:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile;
- autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati;
- prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici (categoria merceologica aggiunta con decreto Ministero Economia e Finanze del 22/12/2015).

d) Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività: obbligo di approvvigionamento esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, commi 512, 516 e 517 della Legge 28/12/2015 n. 208). Tale disposizione si applica agli affidamenti di qualsiasi importo (inclusi pertanto gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00).

e) Per gli acquisti dei restanti beni e servizi: facoltà di aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale o, in alternativa, obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo/qualità delle suddette convenzioni come limiti massimi per l'acquisto, con autonome procedure, di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1999 n. 488; art. 1, comma 449 della Legge 27/12/2006, n. 296); facoltà di far ricorso agli accordi-quadro conclusi da CONSIP S.p.A. o, in alternativa, obbligo di adottare parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli di tali accordi-quadro (art. 2, comma 225 della Legge 23/12/2009, n. 191).

2. Per le definizioni di “mercato elettronico”, “strumenti di acquisto”, “strumenti di negoziazione” e “strumenti telematici di acquisto e di negoziazione” si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. bbbb), cccc), dddd) e eeee) del Codice che così statuiscono:

bbb) «**mercato elettronico**», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 - 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
 - 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
 - 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del Codice;
- eeee) «**strumenti telematici di acquisto**» e «**strumenti telematici di negoziazione**», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico.
3. La stipula di contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento mediante i suddetti strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 1 e 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), dall'art. 11, comma 6 e 9-quater del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e dell'art. 1, comma 517 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 24/04/2014 n. 66 (convertito dalla Legge 23/06/2014, n. 89) l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), fornisce, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. I prezzi di riferimento, pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
- Al momento dell'approvazione del presente regolamento, l'ANAC ha pubblicato, per quanto riguarda l'ambito non sanitario, esclusivamente i prezzi di riferimento relativi alla "fornitura di carta in risme".

ART. 8 – OBBLIGHI DI AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice - fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa - può procedere direttamente e autonomamente:
- all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 - all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
 - attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

2. L'Ente, ai sensi dell'art. 37, comma 2 e dell'art. 216, comma 10, del Codice, essendo iscritto all'A.U.S.A. - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (con il codice n. 0000163929), fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, può altresì procedere:
 - all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - all'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria d'importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;mediante utilizzo autonomo, ove disponibili, degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
3. L'Ente, ancorché iscritto all'A.U.S.A., in quanto Comune non capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, per l'espletamento delle procedure di gara non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve procedere secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55), come modificato dall'art. 8, comma 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), è stata sospesa, a titolo sperimentale, sino al 31 dicembre 2021, l'efficacia del sopracitato art. 37, comma 4, del Codice, quanto all'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle modalità ivi indicate. Pertanto, questo Ente sino al 31/12/2021, salvo eventuale proroga di tale termine, può svolgere autonomamente le proprie procedure di gara, indipendentemente dal loro importo, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e gli obblighi di qualificazione, qualora entrasse in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice.

ART. 9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture, l'Ente individua nell'atto di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, oppure nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento (per le esigenze non incluse in programmazione), un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che cura le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente preposto al Settore o Ufficio o Servizio a cui compete la realizzazione dei lavori ovvero l'acquisizione del servizio o della fornitura, in applicazione dell'art. 31 del Codice ed in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3 recanti

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Qualora non coincida con lo stesso Dirigente, il RUP è scelto tra i dipendenti di ruolo addetti al medesimo Settore/Ufficio/Servizio, inquadrati come dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della predetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

3. Il RUP deve essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti di esperienza e formazione professionale, commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori, del servizio o della fornitura da affidare, prescritti dalle Linee Guida ANAC n. 3.
4. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale. Ove non sia presente tale figura professionale, si applica l’art. 31, comma 6, del Codice, secondo cui le competenze sono attribuite al Responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
5. Tranne nel caso di cui al precedente comma 4, qualora nell’organico dell’Ente vi sia una carenza accertata di soggetti in possesso della necessaria professionalità, l’Ente può individuare quale RUP un dipendente carente dei requisiti richiesti, ma, in tale ipotesi, deve affidare lo svolgimento dell’attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le competenze richieste, in osservanza di quanto previsto dall’art. 31, comma 7 e seguenti del Codice.
6. L’ufficio del RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, è obbligatorio e non può essere rifiutato.
7. Finché non interviene la nomina del RUP detto ruolo e le connesse funzioni e responsabilità sono rimesse al Responsabile del Settore (Posizione organizzativa) competente all’acquisizione del lavoro, servizio o fornitura.
8. Qualora il RUP non sia titolare di poteri dirigenziali non potrà adottare atti ad efficacia esterna, ma dovrà sottoporre la proposta di adozione dell’atto al Dirigente competente.
9. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture oppure, nelle procedure in cui non vi sia un bando o un avviso, nell’invito a presentare offerta.
10. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 8 del 15/01/2014 e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
11. Il RUP non può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, come prescritto dall’art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241, dall’art. 42 del Codice, dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo. Tale ruolo non può essere ricoperto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il quale vieta l’assegnazione di tali

soggetti a uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive.

12. Spettano al RUP tutte le funzioni e i compiti definiti dal Codice relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.
13. Si rimanda alle Linee Guida ANAC n. 3 per una disamina specifica dei compiti rientranti nelle competenze del RUP in merito alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
14. Restano fermi i limiti relativi agli importi massimi e alla tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con la figura del progettista o con il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto stabiliti dalle Linee Guida ANAC n. 3.
15. Posto quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, qualora il Comune di Osimo ricorra ad acquisiti centralizzati e aggregati, le funzioni di RUP sono svolte dal RUP dell'Ente e dal RUP del modulo aggregativo, secondo le rispettive competenze.
16. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP, nonché le Linee Guida ANAC pertinenti in materia.

ART. 10 – PROGRAMMAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. L'Ente adotta, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del Codice e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. I programmi sono approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto dei documenti programmatori del Comune di Osimo, in coerenza con il Bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'Ente.
2. La programmazione dei lavori, servizi e forniture è obbligatoria per gli importi stabiliti dalla normativa vigente, ed in particolare secondo l'art. 21 sopra richiamato:
 - il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato è pari o superiore a € 100.000,00;
 - il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività l'Ente tiene conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di seguito riportato:
“513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.”

4. Il Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è individuato nel Dirigente del Dipartimento del Territorio. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP del proprio Dipartimento ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del Codice.
5. Il Referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è individuato nel Dirigente del Dipartimento del Territorio. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP dei vari Dipartimenti ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del Codice. A tal fine, i Dirigenti sono tenuti a trasmettere al Referente, entro i termini stabiliti e comunicati dallo stesso, l'elenco dettagliato dei servizi e delle forniture di cui stimano il fabbisogno per il successivo biennio, con specificazione anche del valore annuale e con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie per la redazione del programma.
6. Relativamente ai livelli minimi di progettazione richiesti ai fini dell'inserimento delle opere nel programma triennale dei lavori pubblici, si riepilogano nel seguente schema, per annualità e classe di importo, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 art. 3 del D.M. n. 14/2018:

Classe di importo	Prima annualità (elenco annuale)	Seconda e terza annualità
Lavori o lotti funzionali di lavori di importo compreso fra 100mila e un milione di euro	Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.	Per l'intero lavoro: documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23 comma 3 del Codice, progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
Lavori o lotti funzionali di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro	Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.	

7. In presenza di servizi e forniture aventi le medesime caratteristiche, il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati dai Dipartimenti. In tale caso in sede di programmazione potrà essere individuato il Dipartimento/Settore cui farà capo la procedura di affidamento.
8. Il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati ai sensi dell'art. 21, comma 7, del Codice, sul sito istituzionale del Comune di Osimo, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 213 del medesimo Codice. Inoltre, secondo quanto prescritto al comma 6 del citato art. 21 del Codice, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad

un milione di euro, che l'Ente prevede di inserire nel programma biennale, deve essere comunicato, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori.

ART. 11 – PROGETTAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. La progettazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23, comma 1 e seguenti del Codice, si articola secondo tre livelli successivi di approfondimenti tecnici, in:
 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Progetto definitivo;
 - Progetto esecutivo.
2. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello di progettazione, secondo le modalità ed i criteri specificati dall'art. 23, comma 14 e seguenti del Codice.
3. E' facoltà del RUP omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione di un lavoro (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo), purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione. Resta salva la facoltà della progettazione semplificata degli interventi di manutenzione prevista dal comma 3-bis del suindicato art. 23 del Codice nonché, per l'anno 2020 (salvo proroghe), dall'art. 1, comma 6 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (conv. dalla Legge n. 55/2019).
4. Per le opere proposte in variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato art. 19, secondo cui: *“L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”*.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo di un'opera pubblica sono approvati dalla Giunta Comunale, salvo l'eccezione in cui l'approvazione del progetto costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico, ai sensi del sopracitato art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, nel qual caso l'approvazione del progetto è di competenza del Consiglio Comunale.
6. Il progetto esecutivo, assistito da formale validazione, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale qualora l'intervento necessiti di titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 06/06/2001, n. 380. Il progetto esecutivo di un'opera pubblica riconducibile agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (interventi che non necessitano di titolo abilitativo edilizio) può essere approvato dal Dirigente competente, mediante la determina a contrarre, qualora siano rispettate le previsioni del progetto definitivo.
7. La progettazione di servizi e forniture viene approvata ad opera del Dirigente competente, mediante la determina a contrarre, a meno che l'intervento comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in precedenti atti amministrativi.
8. Nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, la progettazione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, può

essere sviluppata con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati, come di seguito indicato:

a) per gli appalti di lavori:

- sino ad € 4.999,99: la progettazione può essere assolta mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dei lavori all'interno della determinazione a contrarre;
- da € 5.000,00 ad € 19.999,99: la progettazione può essere sostituita dal preventivo elaborato dall'Operatore economico e richiamato nella determinazione di affidamento o nella determinazione a contrarre semplificata oppure allegato alla stessa; il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dei lavori da realizzare;
- da € 20.000,00 ad € 39.999,99: la progettazione può essere assolta mediante la predisposizione dei seguenti elaborati:
 - relazione tecnico illustrativa;
 - foglio patti e condizioni;
 - quadro economico;
 - computo metrico estimativo;
 - eventuali tavole grafiche.

I suddetti importi sono riferiti al valore massimo stimato dell'appalto, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto di IVA.

- b) per gli appalti di servizi e forniture:** la progettazione può essere assolta mediante la puntuale descrizione dell'oggetto del servizio/fornitura all'interno della determinazione a contrarre, anche facendo riferimento all'eventuale preventivo di spesa presentato dall'Operatore economico e richiamato nella determinazione di affidamento o nella determinazione a contrarre semplificata oppure allegato alla stessa; il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dei servizi o forniture oggetto dell'appalto.

In ogni caso, indipendentemente dall'importo dell'appalto, dovranno essere predisposti ed approvati il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e/o il DUVRI, qualora necessari ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

A giudizio del RUP, per i casi di cui alle lettere a) e b), potrà essere disposto, di volta in volta, un livello di progettazione e/o un livello di contenuti superiore a quello stabilito dal presente comma, in dipendenza dalla tipologia di lavoro, servizio o fornitura da acquisire.

ART. 12 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del Codice.
2. La determinazione a contrarre è adottata dal Dirigente del Dipartimento responsabile del procedimento di spesa e, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dovrà indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

La determinazione a contrarre dovrà quindi specificare:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire;
- il valore massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le condizioni contrattuali ritenute essenziali e la forma del contratto.

Con la determinazione a contrarre si approva anche l'eventuale progettazione, qualora non sia necessaria l'approvazione del progetto stesso da parte della Giunta Comunale, come meglio specificato al precedente articolo 11.

3. Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, nella quale si dovranno specificare:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore stesso;
- il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

La determinazione dovrà altresì contenere la relativa copertura contabile, le condizioni contrattuali ritenute essenziali e la forma del contratto.

La determinazione a contrarre "semplificata" assolve pertanto sia la funzione di determinazione a contrarre che quella di determinazione di affidamento.

4. La determinazione a contrarre dovrà essere pubblicata sul profilo del committente (sito internet istituzionale del Comune di Osimo) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", in ossequio a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, del Codice.

ART. 13 – REQUISITI GENERALI E REQUISITI SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (requisiti di carattere generale) e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità e valore dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett b) e c), del Codice, che dovranno essere attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto, nonché commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione stessa.
3. I requisiti di selezione riguardano:
 - a) **l'idoneità professionale:**
i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per

l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Ai cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, ai fini della prova dell'iscrizione, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;

b) la capacità economica e finanziaria, per l'affidamento di servizi e forniture:

potrà essere richiesta, agli operatori economici, la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale e/o di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. Il fatturato minimo annuo richiesto non potrà comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo che in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto di affidamento. La richiesta di un fatturato minimo annuo deve essere motivata. In alternativa al fatturato, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea secondo gli artt. 83, comma 4 e 86, comma 4 del Codice, quale un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

c) le capacità tecniche e professionali, per l'affidamento di servizi e forniture:

potranno essere richiesto, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, il possesso di risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'intervento con un adeguato standard di qualità;

d) capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'affidamento di lavori:

in caso di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è comprovato dal possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento. In caso di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa), qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, si rimanda a quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e, per quanto riguarda i lavori che interessano beni culturali, dall'art. 146 del Codice.

4. La dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è fornita, a seconda della natura, della qualità o dell'importanza e dell'uso delle forniture e servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5 del Codice.

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle “procedure ordinarie” previste del Codice, l'Ente, in applicazione dell'art. 36 del Codice, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del Codice, secondo le seguenti modalità, nel rispetto dei principi richiamati nel precedente art. 2:
 - **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice:** per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta (vedi art. 15 del presente regolamento);
 - **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice:** per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante **affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente (vedi art. 17 del presente regolamento);

- **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice:** per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, mediante la **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi art. 17 del presente regolamento);
- **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice:** per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi art. 17 del presente regolamento);
- **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del Codice:** per appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, mediante ricorso alla **procedura aperta** di cui all'art. 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice relativamente all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

2. Sono fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa (vedi art. 7 del presente regolamento) e gli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze previsti dall'art. 37 del Codice.
3. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis) contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli invitati.
4. **A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 dell'Appendice al presente regolamento.**

ART. 15 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice.
2. L'affidatario dovrà essere in possesso:

- dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto);
- delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;
- dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012, qualora l'oggetto dell'affidamento rientri tra le attività ivi indicate);
- dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice, qualora richiesti, a discrezione del R.U.P. in relazione all'importo e all'oggetto dell'affidamento.

L'Operatore economico, a tal fine, dovrà rendere apposita autodichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che sarà verificata con le modalità indicate al successivo articolo 16.

3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, nella determina di affidamento dovrà essere indicata la motivazione della scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre (se adottata) o comunque dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto come indicato al comma precedente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa), la scelta dell'affidatario è sinteticamente motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.
5. Al fine di verificare la congruità dell'offerta, il RUP potrà ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Qualora il RUP lo ritenga opportuno, potrà porre in essere delle procedure comparative tra più soggetti (richiesta di preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico). In ogni caso, nella determina di affidamento, dovrà essere attestata la congruità del corrispettivo pattuito con l'operatore economico.
6. Adottata la determinazione dirigenziale di affidamento (o la determinazione a contrarre semplificata) contenente l'impegno di spesa, acquisiti, sulla stessa, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, con le modalità di cui al successivo articolo 16, si procede alla stipula del relativo contratto in uno dei seguenti modi (vedi art. 24 del presente regolamento):
 - a) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 - b) tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, nel caso di affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, non si applica il termine dilatorio ("stand still") di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto.
8. In caso di affidamento diretto è facoltà dell'Ente non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice la garanzia provvisoria non deve comunque essere richiesta per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento oppure i compiti di supporto alle attività del RUP.
9. L'Ente ha altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del Codice, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Qualora l'Ente si sia avvalso della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva non può essere subordinato a variazioni del prezzo.
- 10. A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Appendice al presente regolamento.**

ART. 16 – VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DICHIARATI IN SEDE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

1. **Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti.
In tal caso l'Ente procede, comunque, prima della stipula del contratto, alle seguenti verifiche:
 - consultazione del casellario ANAC;
 - verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012).
 Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
2. **Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche

secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice, mediante acquisizione dei certificati del Casellario giudiziale relativi ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, del DURC, dell'attestazione di regolarità fiscale e della certificazione in merito all'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

3. **Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, nel caso di affidamento diretto, l'Ente prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
4. In caso di motivata urgenza dei lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento, il Dirigente potrà procedere alla sottoscrizione del contratto dopo aver effettuato le verifiche espletabili in modalità automatizzata con tempi di risposta immediati (DURC, Casellario ANAC, visura camerale) e nelle more dell'acquisizione delle ulteriori certificazioni necessarie per la verifica dei requisiti autocertificati dall'affidatario, fermo restando che nelle condizioni contrattuali dovrà essere previsto che in caso di accertamento del difetto del possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura d'appalto, si procederà alla risoluzione del relativo contratto, nonché alla segnalazione alle competenti Autorità e all'ANAC e che, in tal caso, si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
5. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Entro il primo trimestre di ciascun anno solare ogni Dirigente, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa), di propria competenza, affidati nell'anno precedente in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti sopra previste, procederà ad effettuare controlli a campione, in merito alla veridicità delle autodichiarazioni, con le seguenti modalità:

- percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% (arrotondato all'unità superiore) degli affidamenti diretti per i quali non si è proceduto alla verifica del possesso, da parte degli operatori economici affidatari, tutti i necessari requisiti;
- sorteggio degli operatori economici da verificare;
- svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
- redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

ART. 17 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E LE SOGLIE COMUNITARIE

1. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00** e per gli affidamenti di **servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie** di cui all'art. 35 del Codice, l'Ente procede mediante **affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del Codice, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 18, oppure sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità stabilite al successivo art. 19, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
2. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 350.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del Codice, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 18, oppure sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità stabilite al successivo art. 19, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
3. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del Codice, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 18, oppure sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità stabilite al successivo art. 19, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
4. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie** di cui all'art. 35 del Codice, l'Ente procede mediante ricorso alla **procedura aperta** di cui all'art. 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice relativamente all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
5. Per gli affidamenti di **incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici idonei, individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del Codice, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 18, oppure sulla base di

indagini di mercato, secondo le modalità stabilite al successivo art. 19, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Gli incarichi di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono invece affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

6. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi/offerte qualora si renda necessario, ai sensi dell'art. 63 del Codice, il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovate ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.
7. In relazione all'oggetto dell'affidamento ed alle sue caratteristiche tecniche, per l'aggiudicazione all'appalto sarà utilizzato il criterio del minor prezzo oppure il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" e dalle Linee Guida ANAC n. 4.
8. L'appaltatore dovrà essere in possesso:
 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto);
 - delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;
 - dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012, qualora l'oggetto dell'affidamento rientri tra le attività ivi indicate);
 - dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice.

L'Operatore economico, a tal fine, dovrà rendere apposita autodichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che sarà sottoposta a verifica prima dell'affidamento dell'appalto oppure prima della stipula del contratto; in quest'ultima ipotesi, le verifiche dei requisiti saranno effettuate dopo l'adozione della determinazione di affidamento e si darà atto del loro esito con apposita successiva determinazione.
9. Adottata la determinazione dirigenziale di affidamento contenente l'impegno di spesa, acquisiti, sulla stessa, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, si procede alla stipula del relativo contratto con le modalità di cui al successivo art. 24 del presente regolamento.
10. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, tale termine dilatorio non si applica nel caso di ricorso al mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.
11. La serietà delle offerte presentate e la regolare esecuzione del contratto sono garantite rispettivamente dalla garanzia provvisoria e dalla garanzia definitiva previste dall'art. 93 e dall'art. 103, comma 1, del Codice.

12. Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice l'obbligo di presentare la garanzia provvisoria in sede di offerta non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.
13. È consentito l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva solo nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.
14. L'esecutore dei lavori ha altresì l'obbligo di costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.
15. **A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 dell'Appendice al presente regolamento.**

ART. 18 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

18.1 – Applicazione

1. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - 1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
 - 2) i due affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
 - 3) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
4. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 1), ai fini dell'individuazione della categoria merceologica nella quale rientra l'appalto, per i servizi e forniture si fa riferimento ai CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabolario comune per gli appalti pubblici), per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori (Categorie SOA) e per i servizi tecnici si fa riferimento alla categoria del servizio, come da elenchi allegati al presente regolamento sub A, B, C e D. In caso di appalti di lavori contenenti anche categorie scorporabili si terrà in considerazione la categoria prevalente; nel caso di appalti di servizi o forniture contenenti anche prestazioni secondarie si

terrà in considerazione la prestazione principale; in caso di appalti misti si terrà in considerazione la prestazione prevalente.

5. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 2), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i lavori:

- 1) fino a 19.999,99 euro;
- 2) da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 4) da 150.000,00 euro e fino a 309.600,00 euro (classifica I incrementata di un quinto);
- 5) da 309.600,01 euro e fino a 619.200,00 euro (classifica II incrementata di un quinto);
- 6) da 619.200,01 euro e fino a 999.999,99 euro

B) Per i servizi e le forniture:

- 1) fino a 9.999,99 euro;
- 2) da 10.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
- 4) da 100.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alla soglia comunitaria;

C) Per i servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici:

- 1) fino a 9.999,99 euro;
- 2) da 10.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;

D) Per i servizi sociali e i servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice:

- 1) fino a 9.999,99 euro;
- 2) da 10.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 4) da 150.000,00 euro e fino a 309.600,00 euro
- 5) da 309.600,01 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

Gli importi sopra indicati sono riferiti al valore massimo stimato dell'appalto (cfr. art. 3 del presente regolamento), al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza e, per i servizi tecnici, degli oneri previdenziali ed assistenziali.

A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga a quanto stabilito dal presente comma e in relazione alle procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sarà adottato entro il 31 dicembre 2021, le fasce di valore economico individuate ai fini dell'applicazione del principio di rotazione sono quelle stabilite all'art. 5 dell'Appendice al presente regolamento.

6. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 3), la rotazione si applica ogni qual volta l'Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente.

7. Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dallo stesso Ente in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
8. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.
9. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici. Quando si procede ad un affidamento diretto l'assenza di "alternanza sequenziale" deve essere verificata con riferimento al precedente "gruppo" di affidamenti effettuati nella medesima categoria e fascia di valore (per "gruppo" si intendono cinque affidamenti successivi), in maniera tale che nel costituendo "gruppo" di cinque affidamenti (compreso l'affidatario in questione) non siano presenti più di due operatori del "gruppo" precedente.

18.2 – Deroghe all'applicazione del principio di rotazione

1. **L'affidamento o il reinvito al contraente uscente** ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
2. **L'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario**, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
3. **Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro** è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento, fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti.

18.3 – Casi in cui non si applica il principio di rotazione

1. Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:
 - a) affidamento tramite procedura ordinaria, ad eccezione della procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, per la quale l'applicazione del principio di rotazione è espressamente previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
 - b) invito a tutti gli operatori economici che, successivamente ad un avviso pubblico, hanno manifestato interesse;
 - c) invito di tutti gli operatori economici che si trovano iscritti nella Sezione e Categoria di riferimento all'interno dell'Albo dei Fornitori dell'Ente;
 - d) Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul MEPA. Per "RDO aperta" si intende una richiesta di offerta visibile a tutti gli operatori economici. Alla RDO aperta potranno partecipare anche operatori economici non abilitati al MEPA al momento della pubblicazione della RDO, purché conseguano le necessarie abilitazioni (al bando lavori e/o alla categoria/e oggetto della RDO) entro i termini di presentazione dell'offerta;
 - e) qualora si proceda ad acquistare direttamente uno o più beni su di un catalogo elettronico messo a disposizione tramite una piattaforma di committenza pubblica aperta a tutti gli operatori economici che, avendo i necessari requisiti, vogliano iscriversi (es. MEPA), in quanto è lo stesso sistema che consente di individuare automaticamente l'offerta economicamente più vantaggiosa e non vi sono limitazioni al numero degli offerenti;
 - f) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali ecc.);
 - g) forniture di beni, servizi o lavori che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - h) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

ART. 19 - INDAGINI DI MERCATO

1. In alternativa all'utilizzo dell'Albo dei Fornitori di cui al successivo art. 20 e alla Parte II del presente regolamento, gli operatori economici da invitare alle procedure selettive di cui all'art. 36 del Codice possono essere individuati sulla base di indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso sul "profilo del committente" (sito internet istituzionale del Comune di Osimo), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", per i periodi minimi di seguito specificati:
 - a) **per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00**, qualora il RUP intenda individuare gli operatori a cui richiedere preventivi o offerte attraverso indagini mercato, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi;
 - b) **per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie** individuate dall'art. 35 del Codice, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a quindici (15) giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga a quanto stabilito dal presente comma e

in relazione alle procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sarà adottato entro il 31 dicembre 2021, i tempi minimi di pubblicazione degli avvisi di indagine di mercato sono quelli stabiliti all'art. 6 dell'Appendice al presente regolamento.

2. Le indagini di mercato possono essere avviate, nel caso di affidamento di lavori, solo dopo che è stato approvato il progetto esecutivo (qualora la normativa non preveda la possibilità di avviare la procedura anche con il progetto definitivo), mentre nel caso di affidamento di forniture e servizi, solo dopo che è stato approvato il progetto di cui all'art. 23, comma 15 del Codice o, qualora, ai sensi del precedente art. 11, non sia necessaria la redazione di tale progetto, qualsiasi altro documento che contenga tutte le condizioni contrattuali.
3. L'avviso di indagine di mercato dovrà indicare almeno:
 - l'oggetto e il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di carattere generale (cause di esclusione) e di idoneità professionale;
 - gli eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo e l'eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.
4. L'avviso di indagine di mercato è preordinato a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura selettiva e non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato saranno esaminate dal RUP o da apposita Commissione tecnica, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e della loro rispondenza a quanto richiesto dall'avviso. L'ammissione della dichiarazione di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno invece essere dichiarati dagli interessati ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura selettiva.
6. L'avviso di indagine di mercato può prevedere un numero massimo di operatori economici da invitare, proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
7. Nel caso in cui l'avviso di indagine di mercato preveda un numero minimo e un numero massimo di operatori economici da invitare si procederà come segue:
 - a) qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al minimo previsto, il RUP, tenendo conto delle condizioni di mercato in relazione all'oggetto e all'importo della procedura, potrà procedere con una delle seguenti modalità:
 - a.1) riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e qualora anche a seguito della riapertura dei termini non pervengano sufficienti manifestazioni di interesse, procedere con le modalità di cui ai successivi punti a.2) o a.3);
 - a.2) dar corso alla procedura anche nel caso in cui pervenga o sia ammessa una sola candidatura;

a.3) individuare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori soggetti da invitare, tra quelli in possesso di adeguati requisiti eventualmente riportati in altri elenchi, fino al raggiungimento del numero minimo previsto.

La soluzione che il RUP intende adottare dovrà essere preventivamente indicata nell'avviso di indagine di mercato.

- b) qualora il numero di manifestazioni di interesse presentate sia superiore al massimo previsto, si procederà al sorteggio pubblico del numero massimo di concorrenti da invitare alla successiva procedura selettiva. Il sorteggio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche. In ossequio alle disposizioni in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice, l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare, anche se espletata in seduta pubblica, dovrà avvenire in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla successiva procedura selettiva, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative offerte.
- c) qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia compreso tra il minimo ed il massimo previsti, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.

8. In ossequio al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero massimo degli operatori economici da selezionare stabilito nell'avviso di indagine di mercato e si debba procedere al sorteggio degli operatori economici da invitare, non potranno partecipare al sorteggio e quindi non potranno essere invitati alla successiva procedura selettiva, qualora abbiano presentato la manifestazione di interesse, l'operatore economico uscente e gli operatori economici già invitati e risultati non aggiudicatari con riferimento all'affidamento immediatamente precedente effettuato nella categoria e nella fascia di valore economico corrispondenti, fatta salva espressa motivazione fornita dal RUP, nell'atto di avvio della procedura, che giustifichi l'invito, come meglio indicato all'art. 18.2 del presente regolamento.

ART. 20 - ALBO DEI FORNITORI

1. In alternativa alle indagini di mercato di cui all'articolo precedente, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, gli operatori economici da consultare possono essere individuati tra quelli iscritti nell'Albo dei Fornitori dell'Ente. L'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla Parte II del presente regolamento.

ART. 21 - LETTERA DI INVITO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- 1. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare offerta mediante lettera d'invito.
- 2. La lettera d'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP di cui al precedente art. 7;
- l) l'eventuale clausola che preveda di procedere o di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) le modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse e l'eventuale clausola che preveda la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano tali;
- n) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e qualora l'appalto non presenti carattere transfrontaliero (come definito dalle Linee Guida ANAC n. 4), la previsione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- o) l'eventuale sopralluogo obbligatorio con indicazione delle relative modalità;
- p) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- q) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Seggio di gara o il RUP procede all'apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni regolatrici delle lettere di invito sono definite dalla normativa nazionale ed europea.

4. I termini per la presentazione delle offerte a seguito di inoltro della lettera di invito, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie per cui è consentito l'utilizzo della procedura negoziata, dovranno essere stabiliti con criteri di ragionevolezza, tenendo conto dell'entità degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione dell'offerta, pertanto dovranno essere maggiori nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e/o qualora nella lettera di invito sia stato previsto l'obbligo di sopralluogo.

Detti termini non dovranno, in ogni caso, essere inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera d'invito, fatta salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di 8 (otto) giorni.

A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga a quanto stabilito dal presente comma e in relazione alle procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sarà adottato entro il 31 dicembre 2021, si applica l'art. 7 dell'Appendice al presente regolamento.

ART. 22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nelle gare d'appalto che prevedono l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire, tramite determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari - di regola tre - non superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 5 "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*". I commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Si applicano, per quanto concerne l'iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, le disposizioni contenute nelle menzionate Linee Guida ANAC n. 5. Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo, si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12, del Codice. Pertanto, si stabilisce che i membri della Commissione possono essere scelti, su proposta del RUP, tra i seguenti soggetti:
 - dipendenti interni, da individuare, prioritariamente, all'interno dei servizi ed uffici inerenti all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità e applicando criteri di rotazione;
 - soggetti esperti esterni all'Amministrazione scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta avviene tenuto conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.Le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sono verbalizzate dal segretario individuato nella determinazione di nomina della Commissione.
5. I Commissari non devono incorrere nelle cause di incompatibilità o di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. Il Segretario della commissione non deve incorrere nelle cause di incompatibilità o di astensione di cui all'art. 77, comma 6 del Codice.
6. I costi relativi alla Commissione devono essere previsti all'interno del prospetto/quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Ente.

ART. 23 - CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici, servizi e forniture sono disciplinate dalla Parte III del Codice.
2. Per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice relativamente:

- ai principi generali;
- alle esclusioni;
- alle modalità e alle procedure di affidamento;
- alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi;
- ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione;
- ai criteri di aggiudicazione;
- alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti;
- ai requisiti di qualificazione degli operatori economici;
- ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte;
- alle modalità di esecuzione.

3. A tali procedure si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Il valore stimato delle concessioni è determinato secondo quanto stabilito nel Codice e dalla normativa di settore. All'interno della determinazione a contrattare e dei relativi documenti di gara sono specificati sia gli elementi di calcolo del valore stimato della concessione sia il piano economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico finanziario della concessione secondo gli elementi previsti dal medesimo Codice.

ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avviene:
 - con **atto pubblico notarile informatico**, ovvero, in modalità elettronica, in **forma pubblica amministrativa**, quando il contratto deriva da una delle procedure ordinarie di cui agli artt. 60, 61, 62, 64 e 65 del Codice (procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione), o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;
 - in **forma pubblica amministrativa** o con **scrittura privata autenticata**, in modalità elettronica, per gli affidamenti, derivanti da affidamenti diretti o procedure negoziate, di importo pari o superiore a € 150.000,00;
 - con **scrittura privata non autenticata**, in modalità elettronica, per gli affidamenti, derivanti da affidamenti diretti o procedure negoziate, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00;
 - mediante **corrispondenza secondo l'uso del commercio** consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.
2. In caso di acquisti su mercati elettronici, la stipula del contratto avviene tramite piattaforma telematica. In particolare, nel caso di procedure di affidamento effettuate tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il “documento di stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica sul MEPA, per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00, il soggetto aggiudicatore adotterà le ulteriori forme di stipula del contratto individuate al precedente comma 1, in relazione all'importo dell'appalto e alla procedura di affidamento adottata.

3. La forma del contratto è stabilita nel rispetto del presente regolamento ed è indicata nella determinazione a contrarre che dà avvio alla procedura di affidamento del contratto.
4. Spetta al Segretario comunale rogare ed autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio di legge in materia di disciplina dell'attività notarile. È fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali, quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
5. In caso di assenza del Segretario comunale, la qualifica di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
6. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento competente all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura o da chi legittimamente lo sostituisce. In sede di stipula, il Dirigente sottoscrittore ha facoltà di apportare al contratto eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
7. La stipulazione è subordinata all'acquisizione della documentazione prescritta dal Codice e, più in generale, dalla normativa di settore.
8. Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di bollo e imposta di registro) e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge disponga diversamente.
9. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria di cui all'art. 40 della Legge 08/06/1962, n. 604, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.
10. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 07/05/2012 n. 52 (convertito dalla Legge n. 94/2012) non sono dovuti i diritti di segreteria per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto (come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. cccc del Codice).
11. Il Segretario comunale cura l'accertamento dei diritti di cui al precedente comma 8 e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali.
12. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Tesoreria Comunale.
13. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata è curata dal competente Servizio/Ufficio del Dipartimento che ha avviato la procedura di affidamento (Servizio/Ufficio proponente), il quale provvederà, altresì, a porre in essere, in accordo con il Segretario comunale, gli atti necessari e legalmente previsti.
14. Il Servizio/Ufficio di cui al precedente comma cura la stesura definitiva dello schema di contratto, allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare, in accordo con il Segretario comunale, il quale procederà alla richiesta della

documentazione necessaria alla stipula nei confronti delle parti contraenti ed alla comunicazione del giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

15. Quando il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, la relativa stipulazione è curata dal Servizio/Ufficio proponente.
16. Il Segretario comunale custodisce il Repertorio Generale dei Contratti del Comune di Osimo nel quale devono essere inseriti, in ordine cronologico, tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata autenticata, nonché gli altri contratti soggetti a registrazione in termine fisso. Nel Repertorio sono altresì annotati i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata e non soggetti a registrazione in termine fisso. Il contratto, una volta assunto a Repertorio, assume un numero progressivo identificativo.
17. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1[^] della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
18. I contratti stipulati per scrittura privata, qualora non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1[^] della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
19. Il Servizio/Ufficio proponente cura la registrazione del contratto, qualora dovuta, successivamente alla stipulazione dello stesso.
20. Il Servizio/Ufficio proponente provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriamento e registrazione, alla parte contraente, al Servizio Finanziario nonché ad altri Servizi eventualmente interessati agli adempimenti di competenza.

ART. 25 - NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Ente e l'appaltatore devono rispettare, ciascuno per quanto di competenza, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Ente, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi lavori, servizi e forniture, deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. L'Ente deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata legge.
4. L'appaltatore deve comunicare all'Ente, per iscritto e nei termini prescritti:
 - gli estremi del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse

pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

PARTE II

ALBO DEI FORNITORI

ART. 26 – ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI TELEMATICO

1. Il presente regolamento disciplina anche l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell’Albo dei Fornitori telematico del Comune di Osimo (d’ora in poi, per brevità, “Albo Fornitori” o “Albo”) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - **Albo**: l’elenco degli operatori economici di cui all’art 36, comma 2, lett. b, c) e c-bis) del Codice e all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, suddiviso in Sezioni e Categorie, istituito ai sensi del presente regolamento;
 - **Piattaforma telematica di negoziazione o Piattaforma di e-procurement** (o, per brevità, “piattaforma”): il sistema informatico descritto all’art. 6, comma 2 del presente regolamento;
 - **Fornitore**: l’operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 45 e 46 del Codice, comunque legittimato a richiedere l’abilitazione alla piattaforma, al fine di partecipare alle procedure d’appalto attivate dall’Ente;
 - **Fornitore accreditato**: l’operatore economico abilitato sulla piattaforma e iscritto all’Albo Fornitori, secondo quanto stabilito dalle Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement;
 - **Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement (o, per brevità, “Norme tecniche di utilizzo”)**: le modalità di funzionamento tecnico della piattaforma e le modalità d’uso della stessa per la gestione interamente telematica delle gare d’appalto e del relativo Albo Fornitori.
3. La piattaforma di e-procurement in dotazione al Comune di Osimo, al momento dell’approvazione del presente regolamento, è la piattaforma denominata “TuttoGare”, fornita dalla società Studio Amica s.r.l. (P.IVA 01850570746) e accessibile tramite il link: <https://osimo.tuttogare.it>. Le relative “Norme tecniche di utilizzo” sono reperibili al link https://osimo.tuttogare.it/norme_tecniche.php e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento, anche se non materialmente allegate allo stesso. A tali norme si fa riferimento per quanto non disciplinato dal presente regolamento; in caso di contrasto prevalgono le norme regolamentari.
4. L’istituzione dell’Albo Fornitori non costituisce in alcun modo avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L’iscrizione all’Albo avviene su domanda degli interessati, a seguito di pubblicazione di apposito avviso da parte dell’Ente e previo accertamento dei requisiti di idoneità prescritti dal presente regolamento e dall’avviso. Con la procedura descritta non vengono peraltro costituite graduatorie e non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi.

ART. 26 - OGGETTO E FINALITÀ DELL’ALBO FORNITORI

1. L'Albo ha lo scopo di definire uno o più elenchi di operatori economici nell'ambito dei quali individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti da invitare a presentare offerta nel caso di affidamenti diretti e/o procedure negoziate e per i quali sussistano i necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, come attestati dagli stessi operatori economici.
2. L'Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma di e-procurement dell'Ente ed è gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Le modalità di funzionamento e di utilizzo della piattaforma sono contenute nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement", ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la registrazione, l'accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.
4. Le disposizioni del presente regolamento relative all'Albo Fornitori debbono intendersi modificate, integrate, sostituite, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamenti.

ART. 28 - STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI

1. L'Albo Fornitori è articolato nelle seguenti Sezioni, in base all'oggetto dell'affidamento, alla fascia di importo e in conformità al funzionamento e all'uso della piattaforma telematica:

LAVORI	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE I	LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00
SEZIONE II	LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A € 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto)
SEZIONE III	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 309.600,00 E FINO A € 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto)
SEZIONE IV	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 619.200,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00
SERVIZI E FORNITURE	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE V	SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
SEZIONE VI	SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00
SEZIONE VII	SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI	

SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE VIII	SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
SEZIONE IX	SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00
SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ALL. IX DEL D.LGS. N. 50/2016	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE X	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
SEZIONE XI	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00
SEZIONE XII	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A € 309.600,00
SEZIONE XIII	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO SUPERIORE A € 309.600,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Albo si suddivide in Categorie, secondo gli elenchi allegati al presente regolamento sub A, B, C e D. E' facoltà dell'Ente istituire, con apposito avviso, una o più delle suddette Sezioni, oppure istituirle anche solo per alcune Categorie, che nel corso del tempo potranno essere oggetto di ampliamenti, soppressioni, accorpamenti, scorpori e modifiche.
3. Gli importi di ciascuna Sezione sono riferiti al valore massimo stimato dell'appalto (cfr. art. 3 del presente regolamento), al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza e, per i servizi tecnici, degli oneri previdenziali ed assistenziali.
4. L'avviso pubblico di costituzione dell'Albo indicherà quale/i Sezione/i e quale/i Categoria/e si intende istituire ed i requisiti necessari per la relativa iscrizione. Gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno iscriversi a tutte le Sezioni e Categorie di loro interesse.
5. L'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori, con riferimento alle Sezioni e Categorie relative ai "Lavori" e ai "Servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici", competerà al Dipartimento del Territorio. L'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori, con riferimento alle Sezioni e Categorie relative ai "Servizi sociali e servizi specifici di cui all'All. IX del D.Lgs. n. 50/2016" e ai "Servizi e forniture" spetterà al Dipartimento competente all'acquisizione del servizio o della fornitura, fermo restando che per i servizi e le forniture che interessano più Dipartimenti, l'elenco dei fornitori deve essere unico.
6. Gli operatori economici saranno inseriti in ciascuna delle predette Sezioni e Categorie dell'Albo, suddivisi sulla base delle Categorie merceologiche (per i servizi e forniture) o delle Categorie SOA (per i lavori) o delle Categorie di servizi (per i servizi tecnici), elencate negli allegati A, B, C e D del presente regolamento e che saranno selezionate dagli operatori economici al momento della richiesta di iscrizione sul portale della piattaforma telematica.

7. Le Categorie merceologiche sono configurate sulla piattaforma “TuttoGare” secondo il sistema di classificazione unico degli appalti pubblici, vale a dire il vocabolario comune europeo (CPV - Common Procurement Vocabulary) adottato dal Regolamento CE n. 213/2008. L’indicazione delle categorie merceologiche di riferimento, fornita dall’operatore economico, dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale dell’operatore stesso e all’attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza.
9. **A seguito dell’emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, viene modificata la Sezione IV dell’Albo e vengono istituite ulteriori Sezioni dell’Albo stesso, così come indicato al comma 1 dell’art. 8 dell’Appendice al presente regolamento; tali Sezioni potranno essere utilizzate per individuare gli operatori economici da consultare in occasione delle procedure negoziate la cui relativa determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021.**

ART. 29 - DURATA E VIGENZA DELL’ALBO FORNITORI

1. L’Albo presenta carattere “aperto” ed è valido a tempo indeterminato, pertanto gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento.
2. L’avviso che dà atto della costituzione della/e Sezione/i e Categoria/e dell’Albo sarà pubblicato e sempre visibile sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” (sottosezione “Bandi di gara e contratti”) e sulla piattaforma telematica di negoziazione (link: <https://osimo.tuttogare.it>).
3. L’Ente si riserva la facoltà, anche solo con riferimento a una o più Sezioni o Categorie dell’Albo:
 - a) di sospendere o annullare, motivatamente, in qualsiasi momento, la costituzione dell’Albo;
 - b) di dichiarare scaduto l’Albo e di avviare una nuova procedura per la formazione dello stesso, qualora:
 - sopravvenute disposizioni normative o regolamentari rendano necessaria la revisione delle modalità di costituzione o funzionamento dell’Albo;
 - l’Ente dovesse affidare il servizio di gestione telematica della procedura di formazione dell’Albo ad un nuovo operatore economico e non fosse possibile migrare i dati sulla nuova piattaforma.Nei casi sopra indicati, agli operatori economici iscritti all’Albo non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

ART. 30 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI

1. La costituzione dell’Albo, anche limitatamente a una o più Sezioni o Categorie dello stesso, avviene previa pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio on-line dell’Ente, per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi, nonché, a tempo indeterminato, sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” (sottosezione “Bandi di

gara e contratti”) e sulla piattaforma telematica di negoziazione (link: <https://osimo.tuttogare.it>).

2. L’avviso deve essere approvato con apposita determinazione dirigenziale e deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - la/e Sezione/i e Categoria/e dell’Albo che viene/vengono costituita/e;
 - le modalità di presentazione della domanda di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
 - i requisiti richiesti per l’iscrizione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - l’eventuale documentazione da allegare alla domanda di iscrizione;
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara.
3. L’Albo Fornitori (o le relative Sezioni e Categorie istituite), una volta divenuta esecutiva la dirigenziale di approvazione dello stesso, verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente, per la durata di quindici (15) giorni. L’Albo sarà comunque sempre visibile sul sito internet e sulla piattaforma telematica dell’Ente, in un’apposita sezione dedicata. Le stesse modalità di pubblicazione verranno adottate anche per i successivi aggiornamenti dell’Albo.

ART. 31 - SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a presentare istanza di abilitazione e iscrizione gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all’art. 45 e all’art. 46 del Codice.
2. Stante la finalità della domanda di iscrizione, che è quella di essere inseriti in un elenco e non di partecipare ad una procedura di gara e considerato altresì quanto stabilito dall’art. 48, comma 11, del Codice, non è ammessa l’iscrizione all’Albo dei Raggruppamenti temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti, delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, dei Gruppi Europei di Interesse Economico e dei soggetti assimilabili.

ART. 32 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI

1. Possono essere iscritti all’Albo gli operatori economici di cui al precedente articolo, in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI GENERALI

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

- a) in caso di operatori per i quali è previsto l’obbligo: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività attinenti alla Categoria di iscrizione;
- b) in caso di Cooperativa o Consorzio di cooperative: anche iscrizione all’Albo delle società cooperative;
- c) in caso di Cooperativa sociale: anche iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
- d) in caso di Professionisti singoli: iscrizione al competente ordine professionale;

- e) in caso di Studi Associati: iscrizione al competente ordine professionale da parte di tutti i Professionisti associati;
 - f) in caso di Società di professionisti, Società di ingegneria e relativi Consorzi stabili: anche i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
 - g) eventuali ulteriori requisiti che la legge prescrive per l'esercizio di particolari professioni o per l'espletamento di determinati servizi.
- Gli operatori economici di altro Stato membro non stabiliti in Italia dimostrano il possesso dei requisiti secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.

C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

- a) Per essere iscritti alla Sezione I dell'Albo, relativa ai "Lavori" di importo inferiore ad € 150.000,00, è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento al valore di € 149.999,99 ed al quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti per ciascuna delle Categorie per le quali si richiede l'iscrizione.
In alternativa, il possesso di tali requisiti può essere dimostrato mediante attestazione SOA, in corso di validità al momento della presentazione della domanda di iscrizione, che documenti la qualificazione per ognuna delle Categorie generali o specializzate per le quali si richiede l'iscrizione.
- b) Per essere iscritti alle Sezioni II, III e IV, relative ai "Lavori" di importo pari o superiore ad € 150.000,00, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità al momento della presentazione della domanda di iscrizione, che documenti la qualificazione per ognuna delle Categorie generali o specializzate per le quali si richiede l'iscrizione, in ragione della Classifica posseduta.
Per essere iscritto alla Sezione II, l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica I. Per essere iscritto alla Sezione III, l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica II. Per essere iscritto alla Sezione IV, l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica III.
- c) Per essere iscritti alle Sezioni V, VIII e X, relative, rispettivamente, ai "Servizi e forniture", ai "Servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici" ed ai "Servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'All. IX del D.Lgs. n. 50/2016" di importo inferiore ad € 40.000,00, non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
- d) Per essere iscritti alle Sezioni VI e VII, XI, XII e XIII, relative ai "Servizi e forniture" e ai "Servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'All. IX del D.Lgs. n. 50/2016" di importo pari o superiore ad € 40.000,00, è richiesto di aver regolarmente svolto, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, servizi o forniture analoghi a quelli previsti nella Categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un importo complessivo (al netto di IVA) almeno pari al limite massimo della Sezione nella quale si richiede l'iscrizione e quindi:
 - per la Sezione VI: € 99.999,99;
 - per la Sezione VII: € 213.999,99 (detto importo varierà in base alla soglia comunitaria in vigore al momento della costituzione dell'Albo);
 - per la Sezione XI: € 149.999,99;
 - per la Sezione XII: € 309.599,99
 - per la Sezione XIII: € 749.999,99 (detto importo varierà in base alla soglia comunitaria in vigore al momento della costituzione dell'Albo).

Il requisito deve essere posseduto per ciascuna delle Categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

e) Per essere iscritti alla Sezione IX, relativa ai “Servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici” di importo pari o superiore ad € 40.000,00, è richiesto:

- di essere titolare di una polizza di responsabilità civile per la copertura assicurativa dei rischi professionali derivanti da errori od omissioni nell'attività di competenza;
- e, inoltre:
- di aver regolarmente svolto incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della Categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un importo totale dei lavori almeno pari a € 1.000.000,00 nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione oppure almeno pari a € 500.000,00 nei cinque anni antecedenti la predetta data;

oppure

- di aver conseguito, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, un fatturato complessivo, riferito a prestazioni ricomprese tra quelle della Categoria per la quale si richiede l'iscrizione, non inferiore ad € 30.000,00 (al netto di IVA).

Il requisito relativo ai precedenti incarichi professionali deve essere posseduto per ciascuna delle Categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

2. Al momento della presentazione dell'istanza l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la compilazione del DGUE in formato elettronico, disponibile sulla piattaforma oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'Ente potrà, in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda che dopo l'iscrizione all'Albo dell'operatore economico - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo ai Fornitori di tutti i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l'iscrizione, anche chiedendo all'operatore interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione, qualora non sia possibile acquisirla d'ufficio.
4. Con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'Ente, in occasione dei controlli a campione, verificherà d'ufficio, per ogni operatore economico selezionato:
 - l'assenza di precedenti penali che comportano l'esclusione dalle procedure di gara (tramite i Certificati del Casellario giudiziale);
 - l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia (cd. Comunicazione antimafia, salvo iscrizione nelle c.d. White List);
 - la regolarità fiscale (tramite richiesta della relativa attestazione all'Agenzia delle Entrate)
 - la regolarità contributiva (tramite richiesta del DURC on-line o, per i Professionisti, tramite richiesta alla relativa Cassa previdenziale);
 - l'assenza di annotazioni pregiudizievoli nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC;
 - l'assenza di procedure concorsuali (tramite visura camerale);
 - l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato (tramite il relativo Certificato rilasciato dal Casellario giudiziale);
 - la regolarità nei confronti degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 (tramite richiesta di certificazione al Centro per l'Impiego).

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, l'Ente, in occasione dei controlli a campione, verificherà, per ogni

operatore economico selezionato, il possesso degli specifici requisiti richiesti per l'iscrizione dall'avviso di costituzione dell'Albo, con riferimento alla Sezione e alla Categoria di appartenenza.

5. L'eventuale esito negativo delle verifiche determinerà a carico dell'operatore economico, oltre alla mancata iscrizione o alla cancellazione dall'Albo, le ulteriori conseguenze derivanti da false dichiarazioni.
6. In caso di partecipazione ad una procedura di gara, l'operatore economico sarà, poi, tenuto a dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché, se richiesto, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'iscrizione all'Albo non costituisce pertanto prova del possesso dei requisiti per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture, requisiti che dovranno essere accertati nel corso delle singole procedure di affidamento.
7. Resta fermo che per ciascuna procedura di gara, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, l'Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori, diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Albo.
8. **A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e dell'istituzione delle ulteriori Sezioni dell'Albo indicate al comma 1 dell'art. 8 dell'Appendice al presente regolamento, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per essere iscritti nelle suddette nuove Sezioni sono quelli indicati al comma 3 dell'art. 8 dell'Appendice.**

ART. 33 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

1. L'iscrizione nelle sezioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma "TuttoGare" e la relativa sezione "Albo Fornitori".
2. Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Albo dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma, compilando correttamente, in ogni parte, gli appositi form presenti, visualizzabili dopo aver cliccato sulla voce "Registrazione Operatore Economico" che compare sulla homepage della piattaforma dell'Ente e dovranno abilitarsi seguendo l'apposita procedura in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche di utilizzo. Ottenuta la registrazione sulla piattaforma, l'operatore economico sarà accreditato al Sistema e potrà effettuare il login tramite le proprie credenziali personali.
3. Solo dopo la fase della registrazione, con l'inserimento delle credenziali personali, l'operatore economico potrà completare il proprio Profilo con l'inserimento degli ulteriori dati richiesti dal sistema informatico, necessari per l'inoltro della richiesta di abilitazione all'Albo Fornitori.
4. Una volta conclusa la fase di registrazione e completato il Profilo, l'operatore economico potrà richiedere l'iscrizione a una o più Sezioni o Categorie dell'Albo, caricando la documentazione richiesta dall'Ente tramite il sistema informatico ed inviando la domanda di iscrizione.
5. Il sistema verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e, contestualmente, invia all'indirizzo PEC dell'operatore economico, la conferma di avvenuto invio della domanda di iscrizione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando

l'operatore economico riceverà dal sistema la PEC di corretta ricezione dell'istanza, con l'indicazione della data di acquisizione della stessa sul sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito.

6. Le credenziali rilasciate dal sistema per l'accesso alla piattaforma sono strettamente personali. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete. Non potranno comunque cederle a terzi e dovranno utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.
7. Ulteriori disposizioni riguardo l'Albo Fornitori su "TuttoGare" e le relative procedure di registrazione e abilitazione sono definite nelle Norme tecniche di utilizzo della piattaforma.

ART. 34 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

34.1 – Esame della domanda di iscrizione

1. La valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo Fornitori, pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo precedente, avviene nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione. In sede di prima costituzione o in occasione delle revisioni annuali dell'Albo il suddetto termine è elevato a novanta (90) giorni.
2. Il RUP valuta la completezza e la regolarità della documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito.
3. Qualora la domanda sia incompleta o irregolare, l'Ente provvede a chiedere all'operatore economico di integrare e/o regolarizzare la domanda stessa, nel termine di quindici (15) giorni, indicando le informazioni da fornire e l'eventuale documentazione mancante o da regolarizzare, specificandone, altresì, le modalità di inoltro. Dalla data di invio della richiesta di sanatoria, il termine sopra indicato si interrompe ed un nuovo termine di trenta (30) giorni decorrerà dalla data di presentazione della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste. Il mancato rispetto del termine ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il rigetto dell'istanza.

34.2 - Esito dell'istruttoria

1. Le decisioni relative all'accoglimento o al diniego della domanda di iscrizione all'Albo sono assunte con determinazione dirigenziale.
2. Qualora l'istanza sia accolta, l'operatore economico riceverà una PEC di conferma dell'avvenuta abilitazione all'Albo Fornitori.
3. In caso di diniego della domanda di iscrizione, l'Ente comunica all'operatore economico la decisione assunta e le correlate motivazioni. L'operatore economico interessato potrà presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, a confutazione delle motivazioni addotte dall'Ente, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, decorsi inutilmente i quali si riterrà confermato l'esito dell'istruttoria già comunicato.

34.3 - Abilitazione dell'operatore economico nell'Albo Fornitori

1. L'abilitazione dell'operatore economico all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. Una volta abilitato, l'operatore economico assume la qualifica di "Fornitore accreditato".
2. L'iscrizione all'Albo non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dei Fornitori accreditati, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture o servizi, né l'Ente è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'Albo, i Fornitori saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

ART. 35 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

1. L'Albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dall'avviso di cui al precedente art. 30.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori è efficace senza limiti temporali, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione, l'aggiornamento, da parte del Fornitore, delle informazioni e dei dati dallo stesso inseriti nel sistema, nonché la revisione annuale delle dichiarazioni sostitutive presentate per l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 37 del presente regolamento.

ART. 36 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

1. La cancellazione dall'Albo ha luogo:
 - a) in caso di cessazione di attività;
 - b) qualora il Fornitore presenti domanda di cancellazione dall'Albo;
 - c) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo;
 - d) in caso di accertamento di false dichiarazioni rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
 - e) in caso di mancata comunicazione tempestiva all'Ente di fatti o atti che implicino la perdita dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché di modifiche della struttura aziendale che possano avere rilevanza ai fini dell'Albo (cfr. art. 37, comma 3, del presente regolamento);
 - f) qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nell'arco del biennio;
 - g) per avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - h) nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per compimento di gravi inadempimenti contrattuali.
2. La cancellazione d'ufficio dall'Albo è disposta con determinazione dirigenziale ed avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti del Fornitore ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione. Eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire entro il termine di quindici (15) giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori quindici (15) giorni per motivate esigenze. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Ente si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione, comunicando all'operatore economico, entro il suddetto termine, le decisioni assunte.

3. L'iscrizione all'Albo sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.
4. L'operatore economico cancellato dall'Albo Fornitori dell'Ente può presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione all'Albo stesso, qualora in possesso dei requisiti stabiliti, tranne che nei casi di cui al precedente comma 1, lett. d), g) e h) nel qual caso la nuova domanda di iscrizione non potrà essere presentata prima di un anno dalla data della determina con cui è stata disposta la cancellazione.

ART. 37 - REVISIONE DELL'ALBO E SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. I Fornitori accreditati sono tenuti a confermare o aggiornare annualmente, all'interno della piattaforma, le dichiarazioni rese in materia di possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. Pertanto, ogni dodici mesi, il sistema informatico invierà agli operatori economici iscritti una PEC di invito a confermare o aggiornare i propri dati. A seguito di conferma/aggiornamento, gli operatori economici saranno sottoposti a nuova valutazione.
2. In caso di mancata conferma/aggiornamento, gli operatori verranno sospesi dall'Albo fino a nuova revisione e non potranno essere selezionati ai fini degli affidamenti successivi alla scadenza della revisione annuale. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e quindi potrà nuovamente essere invitato alle successive procedure di affidamento.
3. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti, in ogni caso, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare tempestivamente all'Ente, all'interno della piattaforma, ogni fatto o atto che implichi la perdita dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'Albo.
4. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'operatore economico che può adeguare i propri dati accedendo all'area riservata della piattaforma telematica, tramite il proprio account. In tal senso l'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda del Fornitore, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

ART. 38 - UTILIZZO DELL'ALBO FORNITORI

1. L'Albo potrà essere utilizzato dall'Ente come strumento per individuare gli operatori economici a cui affidare appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, oppure da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) e c-bis) e 63 del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.
2. L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure negoziate o agli affidamenti diretti. Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare, anche procedendo ad apposita pubblicazione di avviso di manifestazione di

interesse, soggetti non iscritti all'Albo, qualora l'Ente lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Albo.

3. Tramite l'Albo potranno essere individuati anche gli operatori economici da invitare ad una Richiesta di Offerta (RDO) o a cui affidare un servizio o una fornitura mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) o Trattativa Diretta sul MEPA. Stanti gli obblighi dettati dall'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 512 della Legge 208/2015 (cfr. art. 7 del presente regolamento), gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente per servizi o forniture (ivi inclusi i servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici) rientranti in una delle categorie merceologiche presenti sul MEPA, per poter essere interpellati dovranno risultare anche iscritti ed attivi sul MEPA. L'Ente, in ogni caso, qualora il bene o il servizio da acquisire sia presente sul MEPA, potrà fare esclusivo riferimento agli operatori economici presenti su tale mercato elettronico, anche se non iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente.
4. L'Ente potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture un numero limitato di operatori economici selezionati dall'apposita Sezione e Categoria dell'Albo, nel rispetto del numero minimo richiesto dal Codice per la procedura da avviare, ovvero tutti gli iscritti alla Sezione/Categoria o ancora, operatori economici non presenti nell'Albo.
5. L'Ente selezionerà gli operatori economici da invitare alle singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Albo, tra cui le Categorie SOA e le Categorie merceologiche (CPV). Gli operatori economici che non compilino in modo completo ed aggiornato le relative informazioni presenti sulla piattaforma, non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito a procedure di gara, nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Albo.
6. L'Ente potrà utilizzare l'Albo Fornitori anche per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara espletate dalla Centrale di Committenza di riferimento per conto dell'Ente stesso.
7. Le condizioni di partecipazione e i termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle lettere di invito alle singole procedure di gara.

ART. 39 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE

1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come disciplinato dall'art. 18 del presente regolamento. Pertanto detto principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - 1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno per oggetto una commessa rientrante:
 - nella stessa Categoria merceologica (identificata dal CPV), per i servizi e le forniture;
 - nella stessa Categoria SOA, per i lavori;
 - nella stessa Categoria di servizio, per i servizi tecnici;come da elenchi allegati al presente regolamento sub A, B, C e D;

2) i due affidamenti rientrano nella medesima fascia di valore economico; le fasce di valore economico sono elencate all'art. 18, comma 5, del presente regolamento;

3) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

Sono fatte salve le deroghe all'applicazione del principio di rotazione ed i casi in cui detto principio non si applica, elencati al sopracitato art. 18 del presente regolamento. In particolare, il principio di rotazione non si applica qualora l'Ente inviti tutti i Fornitori iscritti nella stessa Sezione e Categoria di riferimento dell'Albo.

2. Per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, il RUP, nel rispetto del principio di rotazione di cui al precedente comma 1, potrà individuare l'affidatario o gli operatori economici a cui chiedere preventivi/offerte tenendo conto dei requisiti dichiarati dal Fornitore accreditato in sede di iscrizione all'Albo e delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'appalto da affidare. Il RUP potrà altresì optare per il sorteggio di cui ai successivi commi.
3. Per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis) del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, gestite dall'Ente tramite la piattaforma, si provvederà sorteggiando, tra i Fornitori abilitati alla Sezione e Categoria di riferimento, un numero di candidati (individuato nella determina a contrarre) proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, purché almeno pari al numero minimo stabilito dal Codice o dall'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, escludendo il precedente affidatario ed i precedenti invitati ed applicando:
 - il filtro CPV, nel caso di servizi e forniture, di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi tecnici, ove applicabile;
 - il filtro SOA nel caso di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00.
4. Nel caso di appalti di lavori contenenti anche categorie scorporabili, l'estrazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente della categoria prevalente. Nel caso di appalti di servizi o forniture contenenti anche prestazioni secondarie, l'estrazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente della prestazione principale. Nel caso di appalti misti, l'estrazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente della prestazione prevalente.
5. Qualora non fosse possibile utilizzare il sistema di sorteggio automatico della piattaforma, si procederà al sorteggio pubblico dei Fornitori accreditati da invitare, con modalità tali da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi sino a quando non sarà scaduto termine di presentazione delle offerte.

ART. 40 - MODIFICHE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALL'ALBO FORNITORI

1. L'Ente si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Parte II del regolamento, qualora si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell'Albo Fornitori. In tal caso, l'Ente ne darà tempestiva comunicazione agli operatori economici iscritti e procederà alla pubblicazione del regolamento revisionato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali" e sulla piattaforma telematica.
2. L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma della loro presa visione del regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso dal regolamento medesimo o di eventuali ulteriori Linee Guida ANAC, aventi carattere vincolante, che siano in contrasto con quanto dallo stesso disposto.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applicano le disposizioni sovraordinate.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contenuti delle disposizioni in materia, in particolare al Codice, alle Linee Guida ANAC, ai decreti attuativi del Codice, alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza e a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

ART. 42 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, poiché le disposizioni normative, regolamentari ed amministrative in materia di contratti pubblici sono in continua evoluzione, sarà oggetto di periodica revisione al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni sopravvenute.

ART. 43 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 e del Regolamento (CE) 27/04/2016 n. 2016/679/UE.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE, NORME ABROGATE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti ed in particolare il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" (approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 18/12/2014) e il "Regolamento per la disciplina dei contratti" (approvato con deliberazione consiliare n. 192 del 30/11/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali/Atti generali”.

APPENDICE

DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE I E II DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)

ART. 1 – SOGLIE DI RIFERIMENTO

1. In deroga all'art. 4, comma 1, Parte I del presente regolamento e in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, gli affidamenti sotto soglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

LAVORI		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 150.000,00	Art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020	Affidamento diretto
da 150.000,00 a 349.999,99	Art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 Art. 63 D.Lgs. 50/2016	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 350.000,00 a 999.999,99	Art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 Art. 63 D.Lgs. 50/2016	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

da 1.000.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 Art. 63 D.Lgs. 50/2016 Art. 35, comma 1, lett. a) <i>(soglia comunitaria per appalti di lavori)</i>	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
--	---	---

SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 75.000,00	Art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020	Affidamento diretto
da 75.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 Art. 63 D.Lgs. 50/2016 Art. 35, comma 1, lett. c) <i>(soglia comunitaria per appalti di forniture e servizi)</i> Art. 35, comma 1, lett. d) <i>(soglia comunitaria per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice)</i>	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 75.000,00	Art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020	Affidamento diretto
da 75.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 Art. 63 D.Lgs. 50/2016 Art. 35, comma 1, lett. c) <i>(soglia comunitaria per appalti di</i>	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa

	<i>forniture e servizi)</i>	dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
--	-----------------------------	--

ART. 2 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

1. In deroga all'art. 14, Parte I del presente regolamento e in applicazione dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del Codice, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura (inclusa l'attività di progettazione), secondo le seguenti modalità, nel rispetto dei principi richiamati nel precedente art. 2, Parte I del presente regolamento:

- **ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020:** per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00, mediante **affidamento diretto** (vedi successivo art. 3 della presente Appendice);
- **ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020:** per affidamenti di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante **procedura negoziata**, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi successivo art. 4 della presente Appendice);
- **ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020:** per affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, mediante **procedura negoziata**, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi successivo art. 4 della presente Appendice);
- **ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020:** per affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante **procedura negoziata**, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi successivo art. 4 della presente Appendice);

- **ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020:** per affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante **procedura negoziata**, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi successivo art. 4 della presente Appendice).
2. L'eventuale ricorso alle "procedure ordinarie" previste dal Codice, anziché a quelle semplificate di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020, dovrà essere adeguatamente motivato.
 3. Sono fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa (vedi art. 7, Parte I, del presente regolamento) e gli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze previsti dall'art. 37 del Codice.
 4. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 di importo inferiore a € 40.000,00.

ART. 3 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000,00

1. In deroga all'art. 15, Parte I del presente regolamento e in applicazione dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00 si procede mediante affidamento diretto.
2. L'affidatario dovrà essere in possesso:
 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto);
 - delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;
 - dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012, qualora l'oggetto dell'affidamento rientri tra le attività ivi indicate);
 - dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice, la cui richiesta o meno, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è rimessa alla discrezionalità del R.U.P. in relazione all'importo e all'oggetto dell'affidamento.
 L'Operatore economico, a tal fine, dovrà rendere apposita autodichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che sarà verificata con le modalità indicate all'articolo 16, Parte I del presente regolamento.

3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, nella determina di affidamento dovrà essere indicata la motivazione della scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre (se adottata) o comunque dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto come indicato al comma precedente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa), la scelta dell'affidatario è sinteticamente motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.
5. Al fine di verificare la congruità dell'offerta, il RUP potrà ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Qualora il RUP lo ritenga opportuno, potrà porre in essere delle procedure comparative tra più soggetti (richiesta di preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico). In ogni caso, nella determina di affidamento, dovrà essere attestata la congruità del corrispettivo pattuito con l'operatore economico.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
7. Adottata la determinazione dirigenziale di affidamento (o la determinazione a contrarre semplificata) contenente l'impegno di spesa, acquisiti, sulla stessa, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, con le modalità di cui al precedente articolo 16, si procede alla stipula del relativo contratto con le modalità di cui all'art. 24, Parte I del presente regolamento.
8. Per gli affidamenti di cui al presente articolo non si applica il termine dilatorio ("stand still") di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto, trattandosi di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture i cui importi rientrano nei limiti indicati all'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, per gli affidamenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, l'Ente non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che l'Ente indica nell'atto di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice la garanzia provvisoria non deve comunque essere richiesta per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento oppure i compiti di supporto alle attività del RUP.

10. Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, l'Ente ha altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del Codice, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Qualora l'Ente non abbia richiesto la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva non può essere subordinato a variazioni del prezzo.
11. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 è consentito l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva solo nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.

ART. 4 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 150.000,00 E LE SOGLIE COMUNITARIE E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO COMPRESO TRA € 75.000,00 E LE SOGLIE COMUNITARIE

1. In deroga all'art. 17, Parte I del presente regolamento e in applicazione dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, l'Ente procede con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Per gli affidamenti di **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura (inclusa l'attività di progettazione), di importo pari o superiore a € 75.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Per le modalità di applicazione del principio di rotazione si fa riferimento all'art. 18, Parte I del presente regolamento. Gli operatori economici da consultare saranno individuati tramite l'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, oppure in base ad indagini di mercato, secondo le modalità stabilite all'art. 19, Parte I del presente regolamento e all'art. 6 della presente Appendice.
3. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 350.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Per le modalità di applicazione del principio di rotazione si fa riferimento all'art. 18, Parte I del presente regolamento. Gli operatori economici da consultare saranno individuati tramite l'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, oppure in base ad indagini di mercato, secondo le modalità stabilite all'art. 19, Parte I del presente regolamento e all'art. 6 della presente Appendice.
4. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Per le modalità di applicazione del principio di rotazione si fa riferimento all'art. 18, Parte I del presente regolamento. Gli operatori economici da consultare saranno individuati tramite l'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, oppure in base ad indagini di mercato, secondo le modalità stabilite all'art. 19, Parte I del presente regolamento e all'art. 6 della presente Appendice.

5. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie** di cui all'art. 35 del Codice, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, senza bando, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Per le modalità di applicazione del principio di rotazione si fa riferimento all'art. 18, Parte I del presente regolamento. Gli operatori economici da consultare saranno individuati tramite l'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, oppure in base ad indagini di mercato, secondo le modalità stabilite all'art. 19, Parte I del presente regolamento e all'art. 6 della presente Appendice.
6. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi/offerte qualora si renda necessario, ai sensi dell'art. 63 del Codice, il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovate ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, l'Ente, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede, a propria scelta, all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'Ente procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n. 2.
8. L'appaltatore dovrà essere in possesso:
 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto);
 - delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;
 - dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012, qualora l'oggetto dell'affidamento rientri tra le attività ivi indicate);
 - dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice.

L'Operatore economico, a tal fine, dovrà rendere apposita autodichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che sarà sottoposta a verifica prima dell'affidamento dell'appalto oppure prima della stipula del contratto; in quest'ultima ipotesi, le verifiche dei requisiti saranno effettuate dopo

l'adozione della determinazione di affidamento e si darà atto del loro esito con apposita successiva determinazione.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
10. Adottata la determinazione dirigenziale di affidamento contenente l'impegno di spesa, acquisiti, sulla stessa, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, si procede alla stipula del relativo contratto con le modalità di cui all'art. 24, Parte I del presente regolamento.
11. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, tale termine dilatorio non si applica nel caso di ricorso al mercato elettronico.
12. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, per gli affidamenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, l'Ente non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che l'Ente indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.
13. Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice la garanzia provvisoria non deve comunque essere richiesta per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.
14. È consentito l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva solo nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.
15. L'esecutore dei lavori ha altresì l'obbligo di costituire la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

ART. 5 - FASCE DI VALORE ECONOMICO INDIVIDUATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In deroga al comma 5, art. 18.1, Parte I del presente regolamento, a seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, si fa riferimento alle seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i lavori:

- 1) fino a € 19.999,99;

- 2) da € 20.000,00 e fino a € 39.999,99;
- 3) da € 40.000,00 e fino a € 149.999,99;
- 4) da € 150.000,00 e fino a € 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto);
- 5) da € 309.600,01 e fino a € 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto);
- 6) da € 619.200,01 e fino a € 1.239.600,00 (classifica III incrementata di un quinto);
- 7) da € 1.239.600,01 fino a € 1.800.000,00 (classifica III-bis incrementata di un quinto);
- 8) da € 1.800.000,01 fino a € 3.098.400,00 (classifica IV incrementata di un quinto);
- 9) da € 3.098.400,01 fino a € 4.200.000,00 (classifica IV-bis incrementata di un quinto);
- 10) da € 4.200.000,01 fino all'importo massimo non superiore alla soglia comunitaria

B) Per i servizi e le forniture:

- 1) fino a € 9.999,99;
- 2) da € 10.000,00 e fino a € 39.999,99;
- 3) da € 40.000,00 e fino a € 99.999,99;
- 4) da € 100.000,00 e fino all'importo massimo non superiore alla soglia comunitaria;

C) Per i servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici:

- 1) fino a € 9.999,99;
- 2) da € 10.000,00 e fino a € 39.999,99;
- 3) da € 40.000,00 e fino a € 99.999,99;
- 4) da € 100.000,00 e fino all'importo massimo non superiore alla soglia comunitaria;

D) Per i servizi sociali e i servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice:

- 1) fino a € 9.999,99;
- 2) da € 10.000,00 e fino a € 39.999,99;
- 3) da € 40.000,00 e fino a € 149.999,99;
- 4) da € 150.000,00 e fino a € 309.600,00;
- 5) da € 309.600,01 e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

Gli importi sopra indicati sono riferiti al valore massimo stimato dell'appalto (cfr. art. 3, Parte I del presente regolamento), al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza e, per i servizi tecnici, degli oneri previdenziali ed assistenziali.

ART. 6 - TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO

1. In deroga al comma 1, art. 19, Parte I del presente regolamento, a seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, i periodi minimi di pubblicazione degli avvisi di indagine di mercato sul "profilo del committente" (sito internet istituzionale del Comune di Osimo), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", sono quelli di seguito specificati:
 - a) **per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00**, qualora il RUP intenda individuare gli operatori a cui richiedere preventivi o offerte attraverso indagini mercato, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi;
 - b) **per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie e di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 75.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie**, il periodo minimo di pubblicazione non

dovrà essere inferiore a quindici (15) giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A SEGUITO DI INOLTRO DI LETTERA DI INVITO

1. In deroga al comma 4, art. 21, Parte I del presente regolamento, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, i termini per la presentazione delle offerte a seguito di inoltro della lettera di invito - per affidamenti di importo pari o superiore ad € 150.000,00 per i lavori e ad € 75,000,00 per i servizi e forniture e inferiore alle soglie per cui è consentito l'utilizzo della procedura negoziata - dovranno essere stabiliti con criteri di ragionevolezza, tenendo conto dell'entità degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione dell'offerta, pertanto dovranno essere maggiori nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e/o qualora nella lettera di invito sia stato previsto l'obbligo di sopralluogo, obbligo che comunque potrà essere previsto esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare (cfr. art. 8, c. 1, lett. b del D.L. n. 76/2020).

Detti termini non dovranno, in ogni caso, essere inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera d'invito, fatta salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di 8 (otto) giorni.

ART. 8 - ISTITUZIONE ULTERIORI SEZIONI DELL'ALBO DEI FORNITORI

1. A seguito dell'emanazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga a quanto stabilito al comma 1, art. 28, Parte II del presente regolamento, viene modificata come di seguito indicato la Sezione IV dell'Albo stesso e vengono istituite le seguenti ulteriori Sezioni dell'Albo dei Fornitori; tali Sezioni potranno essere utilizzate per individuare gli operatori economici da consultare in occasione delle procedure negoziate la cui relativa determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021:

LAVORI	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE IV	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 619.200,00 E FINO A € 1.239.600,00 (classifica III incrementata di un quinto)
SEZIONE IV-bis	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.239.600,00 E FINO A € 1.800.000,00 (classifica III-bis incrementata di un quinto)
SEZIONE IV-ter	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.800.000,00 E FINO A € 3.098.400,00 (classifica IV incrementata di un quinto)
SEZIONE IV-quater	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 3.098.400,00 E FINO A € 4.200.000,00 (classifica IV-bis incrementata di un quinto)
SEZIONE IV-quinques	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 4.200.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE IX-bis	SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

10. Nell'ambito di ciascuna delle Sezioni di cui al comma 1, l'Albo si suddivide in Categorie, secondo gli elenchi allegati al presente regolamento sub A e C.

3. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per essere iscritti nelle nuove Sezioni dell'Albo istituite con il presente articolo sono i seguenti:

f) Per essere iscritti alle Sezioni IV-bis, IV-ter, IV-quater e IV-quinques, relative ai "Lavori" di importo pari o superiore ad € 1.239.600,00, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità al momento della presentazione della domanda di iscrizione, che documenti la qualificazione per ognuna delle Categorie generali o specializzate per le quali si richiede l'iscrizione, in ragione della Classifica posseduta.

Per essere iscritto alla Sezione IV-bis, l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica III-bis. Per essere iscritto alla Sezione IV-ter, l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica IV. Per essere iscritto alla Sezione IV-quater, l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica IV-bis. Per essere iscritto alla Sezione IV-quinques l'operatore economico dovrà possedere almeno la Classifica V.

g) Per essere iscritti alla Sezione IX-bis, relativa ai "Servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici" di importo pari o superiore ad € 100.000,00, è richiesto:

- di essere titolare di una polizza di responsabilità civile per la copertura assicurativa dei rischi professionali derivanti da errori od omissioni nell'attività di competenza;
- e, inoltre:

- di aver regolarmente svolto incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della Categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un importo totale dei lavori almeno pari a € 2.000.000,00 nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, oppure almeno pari a € 1.000.000,00 nei cinque anni precedenti la predetta data;

oppure

- di aver conseguito, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, un fatturato complessivo, riferito a prestazioni ricomprese tra quelle della Categoria per la quale si richiede l'iscrizione, non inferiore ad € 60.000,00 (al netto di IVA).

Il requisito relativo ai precedenti incarichi professionali deve essere posseduto per ciascuna delle Categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

ALLEGATO A) al Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

LAVORI

SEZIONE I – LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00

SEZIONE II – LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A € 309.600,00

SEZIONE III – LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 309.600,00 E FINO A € 619.200,00

SEZIONE IV – LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 619.200,00 E FINO A € 1.239.600,00

SEZIONE IV-bis – LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.239.600,00 E FINO A € 1.800.000,00

SEZIONE IV-ter – LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.800.000,00 E FINO A € 3.098.400,00

SEZIONE IV-quater – LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 3.098.400,00 E FINO A € 4.200.000,00

SEZIONE IV-quinquies – LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 4.200.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

ELENCO CATEGORIE DI CIASCUNA SEZIONE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
OG1	Edifici civili e industriali
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti e opere complementari
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG5	Dighe
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8	Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13	Opere di ingegneria naturalistica
OS1	Lavori in terra
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, pilastri, metallici e vetrosi

OS7	Finiture di opere generali di natura edile
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13	Strutture prefabbricate in c.a
OS14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali di produzione di energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS18-B	Componenti per facciate continue
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20	Rilevamenti topografici
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità sospesa
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale

ALLEGATO B) al Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

SERVIZI E FORNITURE

SEZIONE V – SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

SEZIONE VI – SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00

SEZIONE VII – SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

ELENCO CATEGORIE DI CIASCUNA SEZIONE

FORNITURE	
CATEGORIA CPV	DESCRIZIONE
03450000-9	Prodotti vivaistici
09130000-9	Petrolio e distillati (include: benzina, GPL e carburante diesel)
15981000-8	Acqua minerale
18000000-9	Indumenti, calzature e accessori
22000000-0	Stampati e prodotti affini (include: libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani)
24955000-3	Gabinetti chimici (noleggio o acquisto)
30100000-0	Macchine per ufficio, attrezzature e forniture (sono esclusi i computer, le stampanti e i mobili) (sono inclusi: fotocopiatrici, cartucce di toner, attrezzature e materiale per ufficio, cancelleria, carta da stampa)
30199700-7	Articoli di cancelleria stampati (include: buste stampate)
30199770-8	Buoni pasto
30200000-1	Apparecchiature informatiche e forniture (include: computer, scanner, stampanti, dispositivi di stoccaggio e lettura dati, supporti di memorizzazione, parti/accessori e forniture per computer)
31000000-6	Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione (include: apparecchi di illuminazione e lampade elettriche, attrezzature e apparecchiature elettriche, materiale elettronico, elettromeccanico e

	elettrotecnico)
32000000-3	Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini (include: materiale audiovisivo, attrezzature multimediali, microfoni, apparecchi telefonici)
33141623-3	Cassette di pronto soccorso
33680000-0	Articoli da farmacia
33741300-9	Igienizzanti per le mani
33760000-5	Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli
34100000-8	Veicoli a motore
34400000-1	Motocicli, biciclette
34920000-2	Attrezzature stradali (include: segnaletica, arredo stradale, arredo urbano, cartelli stradali, semafori, pali di illuminazione stradale, lampioni)
35100000-5	Apparecchiature di emergenza e di sicurezza (include: estintori, sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza)
35113400-3	Indumenti protettivi e di sicurezza
35200000-6	Attrezzatura per polizia
35300000-7	Armi, munizioni e relative parti
35821000-5	Bandiere
37400000-2	Articoli ed attrezzature sportive
37535000-7	Giostrre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi
38650000-6	Apparecchiature fotografiche
39100000-3	Mobili (include: mobili per uffici, arredo scolastico, arredamento vario)
39330000-4	Attrezzature di disinfezione
39515000-5	Tende, tendine, tendaggi (include: tende, avvolgibili, veneziane)
39700000-9	Apparecchi domestici (include: elettrodomestici, apparecchi elettrici per il riscaldamento locali e ventilatori)
39800000-0	Prodotti per pulire e lucidare
42160000-8	Impianti a caldaia (include: caldaie per acqua calda, caldaie a vapore)

42416000-5	Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili
42512000-8	Impianti di condizionamento dell'aria (include: condizionatori d'aria a finestra e murali)
44212321-5	Pensiline per fermate autobus
44220000-8	Falegnameria per costruzioni (include: porte, finestre, telai, persiane, cancelli)
44316000-8	Ferramenta
44411000-4	Articoli sanitari (include: rubinetti, lavelli, articoli per servizi igienici)
44500000-5	Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle
48000000-8	Pacchetti software e sistemi di informazione

SERVIZI	
CATEGORIA CPV	DESCRIZIONE
50100000-6	Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse
50230000-6	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade
50232000-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
50300000-8	Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi
50411000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione (contatori d'acqua, contatori di gas e contatori elettrici)
50413200-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
50432000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di orologi
50510000-3	Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici
50531100-7	Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie
50532000-3	Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse

50610000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza
50710000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
50720000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
50740000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili
50750000-7	Servizi di manutenzione di ascensori
50760000-0	Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici
50850000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di mobili
50870000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi
51100000-3	Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche
51200000-4	Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo
51500000-7	Servizi di installazione di macchinari e attrezzature
51600000-8	Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio
51700000-9	Servizi di installazione di attrezzature antincendio
60100000-9	Servizi di trasporto terrestre
64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione dati
65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi
65200000-5	Erogazione di gas e servizi connessi
65300000-6	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
66110000-4	Servizi bancari
66510000-8	Servizi assicurativi
66518100-5	Servizi di intermediazione assicurativa
66600000-6	Servizi di tesoreria
71317210-8	Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza
71351000-3	Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione
71600000-4	Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
72200000-7	Programmazione di software e servizi di consulenza

72300000-8	Servizi di elaborazione dati
72400000-4	Servizi di Internet
72500000-0	Servizi informatici
77200000-2	Servizi forestali
77300000-3	Servizi di orticoltura (include: servizi di piantazione e manutenzione di zone verdi, servizi di manutenzione di giardini, servizi di diserbatura, servizi di manutenzione parchi, potatura alberi e siepi)
77320000-9	Servizi di manutenzione di campi sportivi
79200000-6	Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali
79340000-9	Servizi pubblicitari e di marketing
79632000-3	Servizi di formazione del personale
79800000-2	Servizi di stampa e affini
79971200-3	Servizi di rilegatura
90400000-1	Servizi fognari
90500000-2	Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90610000-6	Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90620000-9	Servizi di sgombero neve
90640000-5	Servizi di pulizia a svuotamento di canali
90650000-8	Servizi di rimozione di amianto
90670000-4	Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
90715000-2	Servizi di indagine sull'inquinamento
90731000-0	Servizi connessi all'inquinamento atmosferico
90732000-7	Servizi connessi all'inquinamento del suolo
90733000-4	Servizi connessi all'inquinamento dell'acqua
90740000-6	Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
90742000-0	Servizi connessi all'inquinamento acustico
90900000-6	Servizi di pulizia e disinfestazione

98341130-5	Servizi di custodia di edifici
98341140-8	Servizi di vigilanza di edifici
98351000-8	Servizi di gestione di parcheggi
98371000-4	Servizi funerari
98371111-5	Servizi di manutenzione cimiteriale
98392000-7	Servizi di trasloco
98395000-8	Servizi di fabbro

ALLEGATO C) al Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI

SEZIONE VIII – SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

SEZIONE IX – SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00

SEZIONE IX-bis – SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

ELENCO CATEGORIE DI CIASCUNA SEZIONE

CATEGORIA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A.01	Progettazione e direzione lavori Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato (E.01 – E.02)
A.02	Progettazione e direzione lavori Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità (E.03 – E.04)
A.03	Progettazione e direzione lavori Residenza (E.05 – E.06 – E.07)
A.04	Progettazione e direzione lavori Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08 – E.09 – E.10)
A.05	Progettazione e direzione lavori Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.11 – E.12 – E.13)
A.06	Progettazione e direzione lavori Sedi amministrative e giudiziarie (E.16)
A.07	Progettazione e direzione lavori Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite (E.17 – E.18 – E.19)
A.08	Progettazione e direzione lavori Edifici e manufatti esistenti (E.20 – E.21 – E.22)
A.09	Progettazione e direzione lavori Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (S.01 – S.02)
A.10	Progettazione e direzione lavori Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03 – S.04)

A.11	Progettazione e direzione lavori Strutture speciali (S.05 – S.06)
A.12	Progettazione e direzione lavori Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01 – IA.02)
A.13	Progettazione e direzione lavori Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (IA.03 – IA.04)
A.14	Progettazione e direzione lavori Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche – Discariche inerti (Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti) (IB.04)
A.15	Progettazione e direzione lavori Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi – Discariche con trattamenti e termovalorizzatori (IB.06 – IB.07)
A.16	Progettazione e direzione lavori Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche (Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia) (IB.08)
A.17	Progettazione e direzione lavori Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi (Campi fotovoltaici – Parchi eolici) (IB.11)
A.18	Progettazione e direzione lavori Infrastrutture per la mobilità Manutenzione – Viabilità ordinaria – Viabilità speciale (V.01 – V.02 – V.03)
A.19	Progettazione e direzione lavori Opere di bonifica e derivazioni (D.02)
A.20	Progettazione e direzione lavori Acquedotti e fognature (D.04 – D.05)
A.21	Progettazione e direzione lavori Sistemi informativi Sistemi e reti di telecomunicazione (T.01 – T.02)
A.22	Progettazione e direzione lavori Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva Interventi recupero, riqualificazione ambientale (P.01 - P.02 – P.03)
A.23	Progettazione e direzione lavori Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica Pianificazione

	(U.02 - U.03)
B	Supporto al RUP
C	Verifica della progettazione
D	Coordinamento della Sicurezza
E	Collaudo Statico
F	Collaudo tecnico-amministrativo
G	Progettazione antincendio e Pratiche prevenzione incendi
H	Studi geologici, sismici, geotecnici e idrologici, studi idrologici, e idraulici (esclusa Relazione Geologica)
I	Relazione Geologica
L	Relazione Archeologica
M	Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti, pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
N	Verifiche e valutazioni acustiche
O	Certificazioni energetiche
P	Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale
Q	Rappresentazione grafica, rendering
R	Studi di traffico
S	Verifiche tecniche/Vulnerabilità sismica

ALLEGATO D) al Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

SERVIZI SOCIALI
ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ALL. IX DEL D.LGS. N. 50/2016

SEZIONE X – SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

SEZIONE XI – SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00

SEZIONE XII – SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORE A € 309.600,00

SEZIONE XIII – SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 309.600,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

ELENCO CATEGORIE DI CIASCUNA SEZIONE

CATEGORIA CPV	DESCRIZIONE
55243000-5	Servizi di colonie per bambini
55523100-3	Servizi di mensa scolastica
64110000-0	Servizi postali
79100000-5	Servizi giuridici
79951000-5	Servizi di organizzazione di seminari
79952100-3	Servizi di organizzazione di eventi culturali
79954000-6	Servizi di organizzazione di feste
79956000-0	Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni
79995000-5	Servizi di amministrazione di biblioteche (include: servizi di archiviazione e catalogazione)
80000000-4	Servizi di istruzione e formazione
85311100-3	Servizi di assistenza sociale per persone anziane
85311200-4	Servizi di assistenza sociale per disabili
85311300-5	Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
85312100-0	Servizi di centri diurni

85312300-2	Servizi di orientamento e consulenza
92310000-7	Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria
92360000-2	Servizi pirotecnici
92510000-9	Servizi di biblioteche e archivi
92520000-2	Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
92610000-0	Servizi di gestione di impianti sportivi
92620000-3	Servizi connessi allo sport
98000000-3	Altri servizi di comunità, sociali e personali